



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.7.2008
COM(2008) 455 definitivo

2007/0013 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva concernente i diritti aeroportuali

1. ITER

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2006) 820 definitivo – 2007/0013COD):	29 gennaio 2007
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	26 settembre 2007
Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura:	15 gennaio 2008
Data di adozione dell'accordo politico:	7 aprile 2008
Data di adozione della posizione comune:	23 giugno 2008

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo della proposta adottata dalla Commissione il 24 gennaio 2007 è agevolare le discussioni sui diritti aeroportuali tra aeroporti e compagnie aeree. La proposta introduce alcune norme di base sulle procedure di riscossione dei diritti. Si tratta di norme basate su principi generalmente accettati già approvati dagli Stati membri in seno al Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. Il primo principio mira ad assicurare lo svolgimento di consultazioni regolari sui diritti tra aeroporti e compagnie aeree, in occasione delle quali le due parti possano illustrare e sviluppare i loro punti di vista. L'obiettivo è assicurare che gli aeroporti consultino e informino le compagnie aeree prima di prendere decisioni sui diritti aeroportuali. Il secondo principio riguarda la trasparenza sugli elementi che servono da base per la determinazione dei diritti aeroportuali. Le relative informazioni verranno discusse in consultazioni regolari. Il terzo principio è il divieto di discriminazioni tra compagnie aeree.

La proposta suggerisce anche l'istituzione di un'autorità di controllo indipendente in ogni Stato membro incaricata di sorvegliare la riscossione dei diritti e di assicurare il rispetto delle pertinenti disposizioni della direttiva. L'autorità interverrà di conseguenza sulla base di denunce delle parti relative ai diritti aeroportuali.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune adottata dal Consiglio il 23 giugno 2008 si basa principalmente sull'orientamento generale definito dal Consiglio il 30 novembre 2007. Essa è anche il riflesso di un numero significativo di emendamenti presentati dal Parlamento europeo, in particolare sull'oggetto della proposta, sulle reti aeroportuali, sulla modulazione dei diritti e sul funzionamento dell'autorità.

Alcune delle modifiche contribuiscono a migliorare e a chiarire la proposta. Nella posizione comune sono state introdotte tuttavia alcune modifiche importanti rispetto al testo originario della proposta:

- all'articolo 1, sull'oggetto della direttiva, il Consiglio propone che la direttiva si applichi all'aeroporto più grande di ciascuno Stato membro e agli aeroporti con un traffico annuo superiore ai 5 milioni di passeggeri. La Commissione aveva proposto che la direttiva si applichi agli aeroporti con un traffico annuo superiore ad 1 milione di passeggeri o a 25 000 tonnellate di merci. La Commissione ritiene tuttora che l'oggetto proposto inizialmente risponda meglio agli obiettivi della direttiva e sia più in linea con gli altri strumenti comunitari su materie analoghe;
- sono state cancellate tutte le disposizioni sui diritti per le misure di sicurezza. A parere del Consiglio queste disposizioni potrebbero non essere necessarie a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 300/2008 sulle norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile. Prima del 31 dicembre 2008 la Commissione valuterà ulteriormente i diritti per le misure di sicurezza in una relazione di ampia portata sul finanziamento della sicurezza aerea. La relazione sarà accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. La Commissione può pertanto accettare la posizione del Consiglio che cancella le disposizioni sui diritti per le misure di sicurezza della presente proposta sui diritti aeroportuali;
- all'articolo 3, le disposizioni sulla non discriminazione sono state modificate per consentire la modulazione dei diritti per motivi di interesse pubblico e generale, ad esempio per motivi di tutela ambientale. In linea di principio, la Commissione può accettare la modifica a condizione che la modulazione sia basata su criteri pertinenti, obiettivi e trasparenti;
- è stato aggiunto un articolo sui gruppi di aeroporti, il quale autorizza gli Stati membri a introdurre un sistema di tariffazione comune per gli aeroporti organizzati in rete o ad applicare diritti di livello analogo per gli aeroporti che servono una stessa città. L'articolo potrebbe essere ulteriormente discusso in occasione della seconda lettura del testo, in particolare per evitare che l'applicazione porti ad abusi o discriminazioni;
- all'articolo 4, paragrafo 5 è stata introdotta una disposizione per evitare l'inutile duplicazione delle procedure di ricorso. La Commissione avrebbe preferito una definizione più chiara delle condizioni di applicazione del paragrafo 5, in base alla quale uno Stato membro può decidere di non applicare altri paragrafi dello stesso articolo, rendendo in tal modo l'autorità non operativa. A questo scopo occorrerebbe includere una definizione del concetto di "supervisione economica";
- all'articolo 10 sono state dettagliate e migliorate le procedure dell'autorità. Ciò faciliterà l'attuazione della direttiva nell'ordinamento interno e assicurerà una maggiore uniformità tra Stati membri;

- all'articolo 12, il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento interno è stato prorogato da 18 a 36 mesi. La Commissione ritiene che la proroga sia piuttosto lunga.

4. CONCLUSIONE

Il Consiglio ha adottato la posizione comune a maggioranza qualificata. Tuttavia il Lussemburgo ha sostenuto che la modifica dell'oggetto della direttiva attua una discriminazione tra aeroporti con dati sul traffico paragonabili in diversi Stati membri. La Commissione ritiene che la posizione comune riflette i principali obiettivi della sua proposta negli aeroporti nei quali si applicherà. Ciononostante, la riduzione significativa dell'oggetto significherà anche che gli obiettivi non saranno raggiunti in molti aeroporti dell'Unione europea.

La Commissione ritiene che il solo modo per permettere alla procedura di continuare è non opporvisi.

5. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha fatto la seguente dichiarazione in occasione della riunione del Consiglio del 30 novembre 2007:

La Commissione valuterà se, in seguito all'applicazione della [proposta di] direttiva, gli aeroporti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono ingiustificatamente svantaggiati rispetto ad altri aeroporti i cui dati sul traffico sono paragonabili a quelli di altri Stati membri, con i quali sono in concorrenza. Se del caso, la Commissione prenderà le opportune iniziative per ripristinare una parità di condizioni, facendo, se necessario, proposte intese a rivedere le soglie della direttiva.